



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TUNISI

Prot. 237 /2026

MODIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TUNISI E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA

L'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi

- Considerato l'Avviso Pubblico n. 275/2025 relativo alla ricerca di sponsorizzazioni per l'allestimento della nuova sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi;
- Considerata l'opportunità di ricercare sinergie pubblico-privato e di avviare a tal fine una procedura di ricerca di sponsorizzazioni mediante Avviso Pubblico per l'allestimento della nuova sede dell'IIC di Tunisi che prevede l'allestimento dei locali destinati ad uso ufficio, classi di lingua, biblioteca, spazi espositivi, auditorium polifunzionale per un totale di circa 1340 mq, più spazi esterni per un totale di circa 800 mq da parte di soggetti ("Sponsor") interessati a collaborare con l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi ("Sponsee");
- Visto l'art. 134 del D.lgs. 36/2023 che regola i contratti di sponsorizzazione nell'ambito del Codice dei Contratti Pubblici;
- Considerata la Determina del Direttore n. 236 del 28.07.2026 relativa alla modifica dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico n. 275/2025 riguardante la ricerca di sponsorizzazioni per l'allestimento della nuova sede dell'IIC di Tunisi;
- Considerata l'opportunità di estendere il limite temporale inizialmente previsto per il 31 dicembre 2026 per l'invio della manifestazione di interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati, in modo da consentire una maggiore visibilità al predetto avviso;

RENDE NOTO

A) L'art. 6 dell'Avviso è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 6 – Cause di esclusione

1. Non sono ammesse offerte di sponsorizzazione provenienti da soggetti la cui

attività, i cui fini statuari o la cui immagine risultino incompatibili con le finalità istituzionali dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi ovvero siano suscettibili di arrecare pregiudizio al prestigio, all'imparzialità, all'indipendenza o all'immagine dell'Amministrazione. Sono altresì escluse le offerte provenienti da soggetti che: si trovino in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente applicabile, siano coinvolti in contenziosi con l'Amministrazione italiana tali da determinare situazioni di conflitto di interessi o svolgano attività incompatibili con i principi e i valori cui si ispira l'azione istituzionale dell'Istituto.

2. Non sono considerate ammissibili le manifestazioni di interesse incomplete o non conformi, ovvero prive della documentazione di cui all'art. 5 oppure la cui documentazione, anche se completa, è stata compilata o trasmessa in maniera difforme da quanto previsto all'art. 5.
3. L'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accogliere offerte di sponsorizzazione che, a proprio motivato giudizio, risultino incompatibili con il decoro, il prestigio, la neutralità istituzionale o gli interessi pubblici perseguiti, ovvero siano tali da determinare conflitti di interesse, condizionamenti dell'attività istituzionale o possibili pregiudizi alla propria immagine.

B) tutte le restanti disposizioni dell'Avviso Pubblico n. 275/2025 sono confermate integralmente e rimangono invariate ed efficaci

C) il termine ultimo per l'invio delle manifestazioni di interesse a stipulare contratti di sponsorizzazione di cui all'Avviso Pubblico n. **275/2025** pubblicato dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi è prorogato alle **ore 12.00 (Roma) di Mercoledì 31 marzo 2027.**

Tunisi, 29 luglio 2026

IL DIRETTORE

Fabio Ruggirello